

# TRIBUNALE di NAPOLI

Ufficio volontaria giurisdizione



n. [redacted] / 2015 r.g. - [redacted] s.r.l.



IL PRESIDENTE f. f.

- letta l'istanza dep. 29.1.2016, di seguito a quella del 18.12.2015, per l'autorizzazione ad accedere a banche dati per individuare eventuali beni da pignorare, e ritenuto :

l'art. 492bis c.p.c. affida all'Ufficiale giudiziario, previa autorizzazione, il compito di ricercare le cose da pignorare anche mediante collegamento telematico diretto alle banche dati delle pubbliche amministrazioni, anagrafe tributaria ed enti previdenziali.

L'art. 155quater disp. att. c.p.c. subordina però l'accesso da parte sua alla definizione degli standard e regole tecniche, oppure dopo la stipula di un'apposita convenzione. - La norma prevede pure la pubblicazione di un elenco delle banche dati interessate, elenco comprensivo di tutte (e sole) quelle con standard definito e quelle convenzionate.

*Scilicet* : l'Ufficiale giudiziario può accedere solo a quelle elencate, non ad altre, e nel caso ora in esame l'Ufficiale giudiziario ha certificato che non c'è ancora nessun elenco.

L'art. 155quinquies disp. att. c.p.c., dopo aver previsto al 1° comma una autorizzazione al creditore per ottenere questi dati le volte che le strutture tecnologiche non siano funzionanti, ha un 2° comma introdotto col D.L. 27.6.2015 n. 83 convertito in legge 6.8.2015 n. 132, scritto così : "...la disposizione di cui al primo comma si applica, limitatamente a ciascuna delle banche dati comprese nell'anagrafe tributaria, ivi incluso l'archivio dei rapporti finanziari, nonché a quelle degli enti previdenziali, sino all'inserimento di ognuna di esse nell'elenco di cui all'art. 155quater primo comma".

Il senso di questo comma è di consentire, per queste banche dati, e per esse sole, anche prima dell'inserimento in elenco l'accesso diretto (solo da parte dell'Ufficiale giudiziario) oppure l'ottenimento di informazioni da parte del creditore (che diretto accesso non ha).

I due commi vanno letti in consecuzione. - Quindi il Presidente del Tribunale può autorizzare l'Ufficiale giudiziario a consultare i dati di queste banche anche prima dell'inserimento in elenco; solamente quando le strutture tecnologiche che ha non glielo consentono, il creditore può chiedere di rivolgersi lui al gestore per avere informazioni.

P.Q.M.

AUTORIZZA l'Ufficiale Giudiziario ad accedere, nel rispetto delle forme e garanzie di legge, alle sole banche dati comprese nell'anagrafe tributaria, ivi incluso l'archivio dei rapporti finanziari, ed a quelle degli enti previdenziali;

- qualora non possa farlo perché le strutture tecnologiche che ha non glielo consentono:  
AUTORIZZA il creditore a richiedere, sul conto del debitore, soltanto informazioni ai gestori delle sole suddette banche dati.

(NO ALTRE BANCHE DATI e NO ACCESSO DIRETTO).

Napoli, 3 febbraio 2016

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Maurizio LIPPIELLO

TRIBUNALE DI NAPOLI
Depositato in cancelleria
OS: 17 FEB 2016
Il Cancelliere

Il Presidente f. f.  
- dott. Franco De Risi

